

# CITTA' DI SEREGNO



**DISCIPLINA E CRITERI PER L'IRROGAZIONE  
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  
PECUNIARIE AGLI AUTORI DEGLI ABUSI  
EDILIZI - ART.31 COMMA 4 BIS D.P.R.  
N.380/2001.-**

**APPROVAZIONE: G.C. 153 DEL 05.07.16.**

**G3**

## **ALLEGATO N. 01 DELIBERAZIONE G.C. N..... DEL .....**

### **DISCIPLINA E CRITERI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AGLI AUTORI DEGLI ABUSI EDILIZI - ART. 31 COMMA 4 BIS D.P.R.380/2001 -**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Oggetto della presente disciplina è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall' art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n.380/2001 "Testo Unico dell'Edilizia", così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis) della Legge 164/2014 - c.d. Sblocca Italia, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

#### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

La presente disciplina definisce i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di permesso, o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali determinate ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.; nonché le modalità per la rateizzazione delle sanzioni conseguenti a riscontrati illeciti in campo edilizio.

#### **Art. 3 - Determinazione delle sanzioni**

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001 prevede che l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate:

- Opere non quantificabili in termini di aumento di volume o di superficie: € 2.000,00;

- Interventi realizzati in assenza di permesso, o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali:

A.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: 2.000 euro;

A.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie: 150 euro/mq (*si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie*).

A.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume: 100 euro/mc (*si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie*).

A.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti A2 - A3 (*si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie*).

Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00.

#### **Art. 4 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento**

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con atto del dirigente e successivamente notificato all'interessato.

E' previsto il pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica della sanzione pecuniaria irrogata con ordinanza per illeciti edilizi. In caso di inadempienza entro tale termine, il Comune procederà all'emissione e notifica di una ordinanza di ingiunzione ed, in caso di ulteriore inerzia dell'interessato, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute, ai sensi dell'art. 43 del DPR 380/2001 e s.m.i.

#### **Art. 5 - Destinazione dei proventi**

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti dall'applicazione della presente disciplina è previsto, ai sensi dell' art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall' art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, un vincolo di destinazione; pertanto le somme verranno introitate in apposito capitolo in entrata e con corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

#### **Art. 6 - Rateizzazioni**

Può essere concessa la rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria oggetto del presente regolamento previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'impresa o dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento.

Non sono ammesse rateizzazioni per sanzioni di importo pari a euro 2.000,00.

Per importi fino a 10.000,00 euro è ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di n. 4 rate trimestrali da pagarsi in dodici mesi.

Per importi superiori a 10.000,00 euro è ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate semestrali da pagarsi in ventiquattro mesi. Gli importi che vengono rateizzati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, maggiorata degli interessi legali. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata entro 30 giorni dalla scadenza stabilita, il Comune provvede alla escussione della intera garanzia fidejussoria.